

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 giugno 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D 88/24

Roma, 26-06-2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Cordialmente,

Sen. Luca Siriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di d.P.R., predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, L. 23 agosto 1988, n. 400, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Ministero) e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di seguito OIV), istituito presso il Ministero ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 150.

Il nuovo regolamento sostituirà il vigente atto organizzatorio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180.

Ciò premesso, viene di seguito illustrato più in dettaglio il contenuto del regolamento, il quale risulta composto di 15 articoli di cui si descrive sinteticamente il contenuto, evidenziando le principali novità introdotte rispetto al citato DPCM n. 180/2019, fermo restando che si è proceduto in generale all'aggiornamento dei riferimenti normativi menzionati nel regolamento medesimo e non più attuali.

L'articolo 1 "Definizioni" conferma le definizioni contenute nel vigente Regolamento, aggiornate alla luce della nuova denominazione del Ministero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

L'articolo 2 "Uffici di diretta collaborazione del Ministro" conferma gli Uffici di diretta collaborazione come individuati nel Regolamento attualmente vigente, aggiungendo, quale elemento di novità, l'Ufficio del Consigliere Diplomatico e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Si conferma che la durata massima degli incarichi dei Capi degli Uffici è correlata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, salva revoca anticipata da parte del Ministro stesso per cessazione del rapporto fiduciario. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa.

L'articolo 3 "Uffici di Gabinetto" illustra i compiti istituzionali dell'Ufficio di Gabinetto, confermando quelli individuati nel vigente Regolamento, nonché quelli del relativo titolare e i criteri di scelta del medesimo, prevedendo altresì che il Ministro, su proposta dello stesso, possa nominare con proprio decreto, fino ad un massimo di due Vice Capi di Gabinetto, che possono essere scelti anche tra i dirigenti di ruolo delle PP.AA. Si individua, inoltre, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del d.l. 19/2024 un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, nei limiti della vigente dotazione organica come rideterminata dalla Tabella A allegata al presente decreto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è operativa la "Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S", sede dell'Organo Centrale di Sicurezza, per lo svolgimento dei compiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015 n. 5, che disciplina la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva.

L'articolo 4 "Segreteria del Ministro" disciplina la Segreteria del Ministro, che assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo a coordinarne gli impegni, nonché a predisporre ed elaborare quanto necessario per i suoi interventi, mediante il raccordo con gli altri



Uffici di diretta collaborazione; della Segreteria fa parte il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti anche fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

L'articolo 5 "Ufficio Legislativo" disciplina l'Ufficio legislativo, stabilendone i compiti, e i criteri di scelta del titolare, sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti dal vigente Regolamento. La disposizione prevede che il Ministro, su proposta dello stesso, possa nominare, con proprio decreto, fino a due Vice Capi dell'Ufficio Legislativo, scelti fra: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.

Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo.

L'articolo 6 "Segreteria Tecnica del Ministro" individua le funzioni della Segreteria tecnica del Ministro, che svolge attività di supporto conoscitivo, specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero in raccordo con gli uffici del Ministero. Il Capo della Segreteria tecnica può essere scelto anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

L'articolo 7 "Ufficio Stampa" illustra le funzioni dell'Ufficio Stampa al quale è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

Il Ministro può altresì nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dotato della necessaria professionalità, nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1 che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

L'articolo 8 "Ufficio del Consigliere diplomatico" disciplina le funzioni del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali. Il Consigliere diplomatico è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

L'articolo 9 "Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale" prevede che l'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale curi i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione.



L'Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.

Il Capo dell'URI è scelto anche fra soggetti anche esterni alla p.a., sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

L'articolo 10 “Segreterie dei Sottosegretari di Stato” conferma il contenuto dell'articolo 8 dell'attuale Regolamento.

L'articolo 11 “Organismo indipendente di valutazione della performance” disciplina le funzioni dell'OIV, nel rispetto della vigente normativa, prevedendo che è costituito in forma monocratica e che presso lo stesso è istituita una struttura di supporto - con un contingente di massimo 5 unità dei ruoli del Ministero, incluso il responsabile - il cui responsabile è nominato con determinazione dell'OIV, tra i dipendenti dell'Amministrazione in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

Il contingente della predetta struttura di supporto è aggiuntivo rispetto al contingente complessivo degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 12.

L'OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Al titolare dell'OIV monocratico, nonché al personale della struttura di supporto, si applicano i trattamenti economici di seguito stabiliti e con taluni elementi di novità rispetto all'attuale regolamento, così articolati:

- per il titolare dell'Organo monocratico, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- per il responsabile della struttura di supporto, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale;
- al personale della struttura tecnica di supporto, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

L'articolo 12 “Personale degli Uffici di diretta collaborazione” contiene le maggiori novità. Innanzitutto, prevede un incremento del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, che dalle attuali 75 unità è aumentato a 100 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio ed, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di 20 unità (laddove l'attuale Regolamento ne prevede massimo 15) del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di ulteriori massime 28 unità (rispetto alle 15 unità previste dal DPCM 180/2019), esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nell'ambito del contingente complessivo delle 100 unità, sono individuati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un



numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a due, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Altro elemento di novità: in aggiunta al contingente possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di cinque Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero.

Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Capo dell'Ufficio rapporti internazionali e dal Consigliere Diplomatico, si intendono aggiuntive rispetto al contingente complessivo. Le posizioni di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo dell'Ufficio legislativo si intendono ricomprese nel contingente complessivo di 100 unità.

Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

L'articolo 13 "Trattamento economico" regola il trattamento economico dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e di altri componenti, prevedendo, in particolare che:

- a) al Capo di Gabinetto: spetta una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
- b) al Capo dell'ufficio legislativo: spetta una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
- c) al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al capo Ufficio URI, ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato nonché ai Vice capi di Gabinetto e ai Vice Capi dell'Ufficio Legislativo: spetta una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
- d) al Capo dell'Ufficio Stampa: spetta un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

I responsabili degli uffici, nonché i vice capi e gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, e il Consigliere diplomatico mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal DPCM 23 marzo 2012 in materia di limiti retributivi e, in particolare, nel rispetto del limite di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale emolumento accessorio è fissato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:

ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto;



ai dirigenti di ruolo di livello generale per il Capo dell'Ufficio legislativo;
ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali per il Capo segreteria del Ministro, per il Responsabile della Segreteria tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro, per i vice Capo di gabinetto, per i vice Capo Ufficio Legislativo, per il Consigliere Diplomatico, per il capo Ufficio URI, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale.

Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14 “Modalità di gestione” conferma il contenuto dell'articolo 9 del vigente DPCM n. 180/2019.

L'articolo 15 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”, al fine di rendere coerente il presente provvedimento con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, del d.l. 19/2024, che istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle



articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, apporta le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, rideterminando corrispondentemente le posizioni di livello dirigenziali generale, e dunque la dotazione organica del personale sezione agricoltura che viene incrementata complessivamente di una posizione.

L'articolo 16 "Abrogazioni e disposizioni finali" dispone l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 180 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento e contiene la clausola di invarianza di spesa.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione intende evidenziare gli aspetti salienti dello schema di D.P.R. relativo all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, ivi compreso l'Organismo indipendente di valutazione.

La necessità di una rivisitazione dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione risiede nell'esigenza di modellare l'attuale struttura organizzativa alla più ampia riorganizzazione dell'amministrazione di cui al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: "Regolamento recante la organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74"; nonché alla utilità di adeguamento della disciplina alle recenti modifiche normative e, in particolare alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che all' art. 1, comma 36 ha previsto " *Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024*".

In particolare, sono stati confermati gli Uffici di diretta collaborazione come individuati nel Regolamento attualmente vigente, aggiungendo, quale elemento di novità, l'Ufficio del Consigliere Diplomatico e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Viene in generale confermato che l'OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» cui è assegnato un contingente di personale non superiore a cinque unità del ruolo del Ministero, incluso il responsabile, che rientra nell'ambito della dotazione organica del Ministero. A modifica dell'attuale regolamento viene stabilito che al personale della struttura tecnica di supporto si applica il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Inoltre, è stato aumentato il contingente massimo di unità di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione da 75 a 100 unità, esclusi i Capi degli uffici, il personale assegnato alle segreterie dei Sottosegretari, nonché il personale della struttura a supporto OIV.

Sono stati elevati da 15 ad un massimo di 20 le unità di personale esterno alla pubblica amministrazione assunti con contratti a tempo determinato da 15 a 28 il ricorso a consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Ciò nel rispetto della dotazione complessiva dei relativi capitoli di spesa e delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Tale previsione è altresì funzionale all'esercizio dei compiti del gabinetto in riferimento alle nuove competenze, altamente specialistiche, attribuite al Ministero dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116.



Nel contingente numerico prima indicato e nei limiti di capienza del relativo capitolo 1007, PG 4 – Competenze fisse agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie al lordo di oneri fiscali e contributivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero, nell’ambito della missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni; programma 002 – Indirizzo politico, azione 2 – Indirizzo politico-amministrativo; possono essere nominati anche: a) il portavoce del Ministro, laddove l’incarico non sia attribuito direttamente al Capo dell’ufficio per la stampa e la comunicazione; b) il o i vice capi di gabinetto; c) il o i vice capi del legislativo. In particolare, per il portavoce del Ministro, laddove non sia anche Capo dell’ufficio stampa, si prevede la possibilità di conferimento dell’incarico ad un esterno con contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Laddove invece si verifichi il cumulo dei due incarichi, i relativi oneri graverebbero comunque sul citato capitolo 1007, P.G. 4 e, perciò, in entrambe le ipotesi la spesa per il trattamento riconosciuto deve rientrare nella dotazione complessiva del capitolo.

Per gli altri incarichi è previsto che agli interessati, ove estranei alla Pubblica Amministrazione, spetti una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti.

Laddove tale personale sia appartenente ai ruoli della Pubblica amministrazione è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 in attuazione del vigente quadro normativo in materia di limiti retributivi e, in particolare, nel rispetto del limite di cui all’articolo 23- ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale emolumento accessorio è fissato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:

- ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto;
- ai dirigenti di ruolo di livello generale per il Capo dell'Ufficio legislativo;
- ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali per il Capo segreteria del Ministro, per il Responsabile della Segreteria tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro, per i vice Capo di gabinetto, per i vice Capo Ufficio Legislativo per il Consigliere Diplomatico, per il capo Ufficio URI, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Dal punto di vista finanziario l’intera organizzazione viene eseguita con le risorse appostate a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Bilancio dello Stato – tabella 13 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in particolare relative al CdR 1 – Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 32.2 – Indirizzo politico, azioni 2 – Indirizzo politico-amministrativo e 3 – Valutazione e controllo strategico. Il principio dell’invarianza della spesa è contenuto nell’art. 15, comma 2, dello schema del presente DPR, che prevede che l’attuazione del regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero sono previsti due posti di funzione dirigenziali di livello non generale assegnati al contingente complessivo previsto per il personale della diretta collaborazione. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione viene



riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione a fronte di specifiche responsabilità connesse all'incarico. Si prevede che l'attuazione della previsione riportata non possa comportare incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio. La misura conferma l'analoga previsione del D.P.R. n. 180 del 2019.

Infine, l'articolo 8, comma 8, del d.l. n. 19 del 2024 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024 un posto di funzione dirigenziale di livello generale con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, da inquadrarsi nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dall'istituzione del posto funzione dirigenziale trovano copertura nel comma 10 del citato articolo 8, pertanto dal presente regolamento non derivano maggiori oneri.

Conseguentemente la dotazione organica risulta aggiornata come segue:

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA			
Qualifica/area	Dotazione organica Sezione A Agricoltura	Dotazione organica Sezione B ICQRF	Dotazioni organiche per Area
Dirigente I fascia	12 (*)	4	16
Dirigente II fascia	46 (*)	23	69
Totali dirigenti	58	27	85
Area Funzionari	521	635	1.156
Area Assistenti	395	410	805
Area Operatori	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	924	1.054	1.978
Totale dotazioni organiche	982	1.081	2.063

(*) di cui un dirigente di prima fascia presso l'Ufficio di Gabinetto e due dirigenti di seconda fascia presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro



* * *

Schema dell'equivalenza delle dotazioni.

* * *

1) D.P.R.180 del 2019

Apicali (Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Capo della Segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, Capo dell'Ufficio stampa, eventualmente anche portavoce del Ministro, e responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali)		Limiti capienza del capitolo 1007, P.G. 4
Contingente di 75 unità	di cui:	Limiti capienza del capitolo 1007, P.G. 4 (se "esterni")
	fino a 15 contratti coll. prof.	Limiti capienza del capitolo 1007, P.G. 4
	fino a 15 contr. a t.d.	Limiti capienza del capitolo 1007, P.G. 4
	massimo due vice Capi Gab. e massimo due vice Capo leg.	<i>Senza maggiori oneri.</i>
	1 Portavoce (se non assegnato al Capo dell'Ufficio stampa)	Limiti capienza del capitolo 1007, P.G. 4
	1 vice Consigliere diplomatico	Limiti capienza del capitolo 1007, P.G. 4
Componenti OIV		Limiti capienza del capitolo 1010, P.G. 3
contingente dell'OIV (non superiore a 5 membri)	ivi compreso n. 1 responsabile (che grava sul cap. 1010, p.g. 1)	<i>Senza maggiori oneri per il CdR l.</i>



Segreteria dei Sottosegretari di Stato		Limiti capienza del capitolo 1007, P.G. 4, per gli “esterni”.
--	--	---

nei limiti di spesa

di euro 1.268.843,00 per il capitolo 1007/P.G. 4

di euro 509.529,00 per il capitolo 1010/PG 1 e PG 3

più 2 dirigenti, senza maggiori oneri per il CdR 1.

* * *

2) Nuovo regolamento

Apicali extra contingente (Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Consigliere Diplomatico, Capo della Segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, Capo dell'Ufficio Stampa, eventualmente anche portavoce del Ministro, e responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali e cerimoniale)		1007, P.G. 4 € 1.178.989,78
		1007, P.G. 2 € 352.282,15
		1024, P.G. 1 € 100.214,13
Fermi restando i limiti di capienza dei capitoli)		
Contingente di 100 unità	di cui:	
	fino a 28 contratti di collaborazione	1007, P.G.4 € 698.095,75 1007, P.G. 2 € 167.542,98 (Aliquota 24%) Come da circolare INPS 24 del 29/01/2024: le aliquote attualmente applicate per calcolare i contributi da versare alla Gestione Separata INPS per i propri collaboratori sono: • 24% per professionisti e collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria compresi i lavoratori dipendenti



		<p>delle Amministrazioni pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03% per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva per indennità di disoccupazione <p>Le predette aliquote si applicano in ragione di un terzo a carico del prestatore d'opera e due terzi a carico dell'Amministrazione.</p> <p>1024, P.G. 1 € 59.338,14</p> <p>L'aliquota IRAP è pari all'8,50%.</p> <p>Entrambe le tipologie di oneri a carico dell'Amministrazione (contributi gestione separata INPS e IRAP) sono calcolate sul compenso lordo.</p> <p>(Fermi restando i limiti di capienza dei capitoli)</p>
	fino a 20 contr. a tempo determinato	<p>1007, P.G. 4 € 606.708,60</p> <p>1007, P.G. 2 € 181.284,53</p> <p>1024, P.G. 1 € 51.570,23</p> <p>(Fermi restando i limiti di capienza dei capitoli)</p>
	<p>massimo 2 Vice Capi Gab. e massimo 2 Vice Capi UL</p> <p><u>l'importo indicato è una stima media pro-capite suscettibile di graduazione in base alle funzioni di incarico e funzione.</u></p> <p>In ogni caso, restano fermi i limiti capienza dei capitoli 1007/4, 1007/2, 1024/1)</p>	<p>Stima oneri complessivi per le 4 figure (<u>calcolata a mero titolo esemplificativo</u> ex art. 23 <i>ter</i> del decreto-legge n. 201/2011 e articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012)</p> <p>1007, P.G. 4 € 120.000,00</p>



		<p>(max dirigente 2 fascia stipendio lordo euro 118.000 circa*25%= 29.500 circa)</p> <p>1007, P.G. 2 € 35.856,00 (29,88%)</p> <p>1024, P.G. 1 € 10.200,00</p> <p>In ogni caso, restano fermi i limiti capienza dei capitoli 1007/4, 1007/2, 1024/1)</p>
	n. 1 Portavoce esterno all'Amministrazione (ove l'incarico non sia assegnato al Capo Ufficio Stampa)	<p>Stima oneri complessivi dell'indennità ai sensi della L. 150/2000 determinabile discrezionalmente dall'amministrazione</p> <p>1007, P.G. 4 € 25.000,00</p> <p>1007, P.G. 2 € 7.470,00 (29,88%)</p> <p>1024, P.G. 1 € 2.125,00 sui capitoli 1007/4, 1007/2, 1024/1)</p>
OIV MONOCRATICO		<p>1010, P.G. 3 € 60.102,87</p> <p>1010, P.G. 2 € 17.958,74</p> <p>1026, P.G. 1 € 5.108,74</p> <p>(Fermi restando i limiti capienza dei capitoli 1010/3, 1010/2 e 1026/1)</p>
contingente struttura di supporto dell'OIV con beneficio indennità accessoria (non superiore a 4 membri)		<p>1010, P.G. 4 € 43.200,00</p> <p>1010, P.G. 5 €10.454,40</p> <p>1026, P.G. 2 € 3.672,00</p> <p>(Fermi restando i limiti capienza del capitolo 1010/4, 1010/5, 1026/2)</p>



n. 1 responsabile struttura supporto e componenti struttura di supporto (max 5 persone)	Personale appartenente ai ruoli del MASAF	Capitolo stipendiale di spesa fissa 1010, P.G. 1, 1010 P.G. 2, 1026 P.G. 1
Segreterie dei Sottosegretari di Stato (personale aggiuntivo rispetto al contingente di 100 unità)	Massimo 8 unità di cui: n.7 appartenente ai ruoli del MASAF n.1 può essere estranea alla P.A.	Capitolo stipendiale di spesa fissa 1007. P.G. 1. P.G. 2, 1024 P.G. 1 Stima oneri contratto a T.D. area 3/F1 1007, P.G. 4 € 30.335,43 1007, P.G. 2 € 9.064,23 (29,88%) 1024, P.G. 1 € 2.578,51 In ogni caso, restano fermi i limiti di capienza dei capitoli 1007/4, 1007/2, 1024/1, 1007/1,
Consiglieri a titolo gratuito (personale aggiuntivo rispetto al contingente di 100 unità)	Massimo 5 unità	a titolo gratuito

Con riferimento alla parte economica finanziaria si evidenzia che lo stanziamento per l'anno 2024 a valere sul capitolo 1007 p.g.4 "competenze fisse agli addetti al gabinetto e alle segreterie particolari al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" ammonta ad euro 3.268.843,00, in quanto la legge di bilancio ha previsto l'aumento di euro 2.000.000,00 esclusivamente su tale piano gestionale.

A tal proposito si precisa quanto segue:

- a seguito della variazione in diminuzione di cui al DDG prot. n. 64873 del 09/02/2024 lo stanziamento sul capitolo 1007 p.g. 4 è pari a euro 2.637.398,00
- con la rideterminazione dei compensi dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione presenti ad oggi, cui si aggiunge la spesa per i collaboratori esterni con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione attualmente in essere (per una spesa complessiva di euro 1.574.847,04 come da tabella A), residuano sul capitolo 1007 p.g.4 euro 1.062.550,96.

Tale somma sarà utilizzata per:



- n. 13 esperti/consulenti previsti in aggiunta dal nuovo Regolamento
- n. 5 a tempo determinato previsti in aggiunta dal nuovo Regolamento
- n. 1 Capo Ufficio stampa



TABELLA A

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE									
GABINETTO DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA									
esercizio finanziario 2024									
CAPITOLO 1007: Stanziamento L.B. 2024								2.637.398,00 €	
Piano gestionale 4: Competenze fisse agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie al lordo di oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore									
N.	CAPI UFFICIO (extra contingente 75 unità)	SPESA LORDA 2024	Nominativo	importo a.l. (importi in corso di determinazione)	Periodo inizio	Periodo fine	Giorni	IRAP 8.50% cap 1024/1	CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. 19,88% cap 1007/2
1	CAPO DI GABINETTO	€ 227.606,07		€ 227.606,07	01/01/2024	31/12/2024	360	19.346,52	68.008,69
2	CAPO UFFICIO STAMPA								
	PORTA VOCE MINISTRO (non grava su pg4)	€ -			01/01/2024	31/12/2024	360	0,00	0,00
3	CAPO U.L.	€ 46.853,43		€ 46.853,43	01/01/2024	31/12/2024	360	3.982,54	13.999,80
4	CAPO URI	€ 98.512,94		€ 98.512,94	01/01/2024	31/12/2024	360	8.373,60	29.435,67
5	CAPO SEGRETERIA MINISTRO	€ 98.512,94		€ 98.512,94	01/01/2024	31/12/2024	360	8.373,60	29.435,67
6	SEGRETERIO PARTICOLARE	€ 98.512,94		€ 98.512,94	01/01/2024	31/12/2024	360	8.373,60	29.435,67
7	CAPO SEGRETERIA TECNICA MINISTRO	€ 98.512,94		€ 98.512,94	01/01/2024	31/12/2024	360	8.373,60	29.435,67
8	CONSIGLIERE DIPLOMATICO	€ 80.000,00		€ 80.000,00	01/01/2024	31/12/2024	360	6.800,00	23.904,00
9	CAPO SEGRETERIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO D'ERAMO	€ 93.712,94		€ 93.712,94	01/01/2024	31/12/2024	360	7.965,60	28.001,43
10	CAPO SEGRETERIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO LA PIETRA	€ 93.712,94		€ 93.712,94	01/01/2024	31/12/2024	360	7.965,60	28.001,43
	TOTALE SPESA 2024	€ 935.937,14						79.554,66	279.658,02
N.	CONTRATTI PERSONALE ESTERNO SOTTOSEGRETARIO	SPESA LORDA 2024	Inquadramento	importo a.l.	Periodo inizio	Periodo fine	Giorni		
1		€ 30.000,00	esperto	€ 30.000,00	01/01/2024	31/12/2024	360		
2		€ 30.000,00	esperto	€ 30.000,00	01/01/2024	31/12/2024	360		
	TOTALE SPESA 2024	€ 60.000,00					1		
N.	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	SPESA LORDA 2024	Inquadramento	importo a.l. (siprovederabad aggiornareVC emd. ann. n.e)	Periodo inizio	Periodo fine	Giorni		
1		€ 38.304,13	area 3/F7	€ 38.304,13	01/01/2024	31/12/2024	360		
2		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
3		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
4		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
5		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
6		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
7		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
8		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
9		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
10		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
11		€ 30.335,43	area 3/F1	€ 30.335,43	01/01/2024	31/12/2024	360		
12		€ 29.155,72	area 3/F1	€ 30.335,43	15/01/2024	31/12/2024	346		
	TOTALE SPESA 2024	€ 370.814,15							
N.	CONTRATTI ESPERTI E CONSULENTI	SPESA LORDA 2024	Incarico	importo a.l.	Periodo inizio	Periodo fine	Giorni		
1		€ 38.000,00	Consigliere Vice UL	€ 38.000,00	01/01/2024	31/12/2024	360		
3		€ 25.095,75	Consigliere Vice CdG	€ 25.095,75	01/01/2024	31/12/2024	360		
4		€ 60.000,00	esperto Uff. Stampa	€ 60.000,00	01/01/2024	31/12/2024	360		
5		€ 45.000,00	esperto Uff. Stampa	€ 45.000,00	01/01/2024	31/12/2024	360		
6		€ 40.000,00	esperto	€ 40.000,00	01/01/2024	31/12/2024	360		
7			Consigliere gratuito		01/01/2024	31/12/2024	360		
8			Consigliere gratuito		01/01/2024	31/12/2024	360		
	TOTALE SPESA 2024 CONSIGLIERI/ESPERTI	€ 208.095,75							
	STANZIAMENTO 2024	€ 2.637.398,00							
	SPESA COMPLESSIVA 2024	€ 1.574.847,04							
	RISORSE RESIDUE	1.062.550,96							



A seguito della variazione di cui al suddetto DDG prot. n. 64873 del 09/02/2024, lo stanziamento del capitolo 1007 pg.3 “*Competenze accessorie agli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore*”, per il corrente esercizio finanziario, è pari a euro 1.243.200,00, che garantisce le seguenti fasce:

fascia A euro 1.450 fino a 22 unità

fascia B euro 1.200 fino a 55 unità

fascia C euro 950 fino a 6 unità

totale spesa euro 1.243.200,00

Di seguito il prospetto dettagliato di quantificazione della spesa con riferimento ai relativi capitoli e piani gestionali.

Indennità spettante al personale non dirigenziale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato

Competenze accessorie – onere gravante sul capitolo 1007 p.g. 3

Fasce	Unità di personale	Competenze accessorie mensili	Competenze accessorie annuali	Totale per fascia
A	22	1.450,00 €	17.400,00 €	382.800,00 €
B	55	1.200,00 €	14.400,00 €	792.000,00 €
C	6	950,00 €	11.400,00 €	68.400,00 €
Totale unità	83		Totale competenze accessorie annuali	(I) 1.243.200,00 €

Oneri INPDAP e IRAP gravanti rispettivamente sui capitoli 1007 p.g. 5 e 1024 p.g. 2

Fasce	Unità di personale	Contributi sociali a carico del datore di lavoro (24,20% su base imponibile pari a 1.243.200,00 €)	IRAP sulle competenze accessorie (8,50% su base imponibile pari a 1.243.200,00 €)
A	22	92.637,60 €	32.538,00 €
B	55	191.664,00 €	67.320,00 €
C	6	16.552,80 €	5.814,00 €
Totale		(II) 300.854,40 €	(III) 105.672,00 €

Prospetto riassuntivo delle competenze accessorie, degli oneri previdenziali ed erariali a carico dei corrispondenti capitoli

Capitoli	Stanziamento di bilancio	Esposizione oneri
----------	--------------------------	-------------------



1007 p.g. 3	1.243.200,00 €	(I) 1.243.200,00 €
1007 p.g. 5	311.020,25 €	(II) 300.854,40 €
1024 p.g. 2	109.246,75 €	(III) 105.672,00 €
Totale	1.663.467,00 €	1.649.726,40

Si conferma che il numero di unità di personale a cui conferire l'indennità, pari a 83, risulta adeguato in considerazione delle funzioni da svolgere e della composizione del contingente di personale assegnato agli Uffici di Diretta Collaborazione.

Si rappresenta altresì che, con DDG prot. n. 64873 del 09/02/2024 si è provveduto anche alla variazione, per il corrente esercizio finanziario, in aumento a valere sul capitolo 1010 P.G. 4 dell'indennità accessoria del personale addetto alla struttura di supporto dell'OIV, con riduzione del capitolo 1010 P.G. 3 relativo ai compensi di componenti dell'OIV che presenta un avanzo, anche nell'ipotesi di costituzione dell'Organismo in forma collegiale, sufficiente alla copertura degli oneri che ne deriverebbero.

Di seguito il prospetto dettagliato di quantificazione della spesa con riferimento ai relativi capitoli e piani gestionali.

Indennità spettante al personale non dirigenziale assegnato alla struttura tecnica di supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Competenze accessorie – onere gravante sul capitolo 1010 p.g. 4

n.unità	Competenze accessorie mensili per n. 1 unità	Competenze accessorie annuali per n. 1 unità	Totale competenze accessorie annuali per n. 4 unità
4	900,00	10.800,00	(I) 43.200,00

Oneri INPDAP e IRAP gravanti rispettivamente sui capitoli 1010 p.g. 5 e 1026 p.g. 2

n. 4 unità di personale	Contributi sociali a carico del datore di lavoro (24,20% su base imponibile pari a 43.200,00 €)	IRAP sulle competenze accessorie (8,50% su base imponibile pari a 43.200,00 €)
	(II) 10.454,40 €	(III) 3.672,00 €

Prospetto riassuntivo delle competenze accessorie, degli oneri previdenziali ed erariali a carico dei corrispondenti capitoli

Capitoli	Stanziamiento di bilancio	Esposizione oneri
1010 p.g. 4	43.200,00 €	(I) 43.200,00 €
1010 p.g. 5	12.634,40 €	(II) 10.454,40 €



1026 p.g. 2	4.438,00 €	(III) 3.672,00 €
Totale	60.272,40 €	57.326,40 €

Si precisa infine che tutte le proposte illustrate sono formulate a invarianza di spesa e non comportano, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*», e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14, secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», e, in particolare, gli articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTO l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «*Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, concernente il «*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;



VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*»;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che “*le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024*”:

VISTO l'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, il quale prevede che “*ai fini del e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio*”;

VISTA l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 19 febbraio 2024, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente «*Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021*»;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 9 aprile 2024;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del...;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del...;

SULLA proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) Ministro: il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



- b) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero, e si avvale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite degli Uffici di diretta collaborazione.
2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto.
3. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza tra obiettivi e risultati.
4. Sono Uffici di diretta collaborazione:
 - a) l'Ufficio di Gabinetto;
 - b) la Segreteria del Ministro;
 - c) l'Ufficio legislativo;
 - d) la Segreteria tecnica del Ministro;
 - e) l'Ufficio Stampa;
 - f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico
 - g) l'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale;
 - h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.
7. Gli Uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 3

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. In particolare, l'Ufficio di Gabinetto:
 - a) coordina e cura i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato;



- b) svolge attività di supporto all'organo politico circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti;
 - c) sovrintende, altresì, alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorità operative dell'azione di comunicazione del Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero;
 - d) cura i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997; cura, inoltre, l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero
2. Tale Ufficio, con provvedimento del Capo di Gabinetto, può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale.
 3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce altresì con proprio provvedimento l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici. Il capo di Gabinetto esamina gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
 4. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
 5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonché nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni, pubbliche ovvero private. L'incarico di vice Capo di Gabinetto può essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
 6. Ai fini del supporto dell'organo politico, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è operativa la "Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S", sede dell'Organo Centrale di Sicurezza, per lo svolgimento dei compiti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015 n. 5, che disciplina la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva.
 7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle



funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, nei limiti della vigente dotazione organica come rideterminata dalla Tabella A allegata al presente decreto. Tale incarico non concorre a determinare il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
3. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare che cura i rapporti personali del Ministro con soggetti pubblici e privati nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, nonché l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro.
4. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo.

Art. 5

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero con la collaborazione delle strutture del Ministero attraverso lo studio, l'elaborazione, la valutazione dei costi della regolazione, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la qualità del linguaggio normativo, lo snellimento e la semplificazione normativa.
2. Lo stesso Ufficio, inoltre:
 - a) esamina i provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
 - b) garantisce il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento;
 - c) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
 - d) cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni, anche per quanto riguarda la formazione e l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea ed in relazione alla legislazione regionale;
 - e) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata e con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato;
 - f) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale;
 - g) svolge attività di consulenza giuridica e legislativa per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, coadiuva le strutture dipartimentali.
3. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, professori universitari di ruolo



nell'area delle scienze giuridiche nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

4. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell'Ufficio legislativo scelti fra: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
5. Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo.

Art. 6

Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria Tecnica svolge attività di supporto conoscitivo, specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero.
2. Tali attività di supporto sono svolte in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, nonché di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici o di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
3. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e competenze adeguate alle funzioni da svolgere, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo.

Art. 7

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, il personale



addetto alle funzioni proprie dell'Ufficio stampa e il Capo dell'Ufficio medesimo devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.

2. All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Ministro può altresì nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dotato della necessaria professionalità, nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1 che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Art. 8

Ufficio del Consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.
2. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 9

Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale

1. L'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.
2. L'Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo dell'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo.



Art. 10

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con le strutture del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.
2. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario, e nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati.
3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.
4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato è da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 11

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "OIV", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2 e 4, del medesimo articolo 14 del citato decreto legislativo.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce al Ministro secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'OIV è costituito in organo monocratico secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. L'organo monocratico è nominato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 14, comma 8, e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di titolare dell'OIV monocratico è conferito a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.
5. Presso l'OIV è istituita una struttura di supporto competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. La struttura sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto



legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna della struttura è definita con determinazione dell'OIV.

6. Il responsabile della struttura di cui al comma 5 è nominato, con determinazione dell'OIV, all'interno del contingente di cui al comma 7, fra i dipendenti dell'Amministrazione in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

7. Alla struttura di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a cinque unità del ruolo del Ministero, incluso il responsabile, da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del titolare dell'OIV, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

8. L'OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

9. Al titolare dell'organismo indipendente di valutazione della performance monocratico, nonché al personale della struttura di supporto di cui al comma 5, si applicano i trattamenti economici di seguito stabiliti e così articolati:

- a) per il titolare dell'Organo monocratico in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- b) per il responsabile della struttura di supporto di cui al comma 5, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.
- c) al personale della struttura tecnica di supporto, di cui al precedente comma 7, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 13, comma 5, del presente regolamento.

Art. 12

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, è stabilito, nel rispetto degli stanziamenti a bilancio per gli organi di diretta collaborazione, in complessive 100 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio ed, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di venti unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di ulteriori massime ventotto unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e



specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nell'ambito del contingente complessivo di 100 unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a due, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In aggiunta al contingente di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di cinque Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico e dal responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Le posizioni di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo dell'Ufficio legislativo si intendono ricomprese nel contingente di cui al comma 1.
6. Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Art. 13

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, e agli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:
 - a) al Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
 - b) al Capo dell'ufficio legislativo: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,



del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

c) al Capo della segreteria del Ministro, al Capo della segreteria tecnica del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo Ufficio URI, ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato nonché ai vice Capo Gabinetto e ai vice capo Ufficio legislativo: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

d) al Capo dell'ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1, ivi compresi i loro vice, gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, e il Consigliere diplomatico, mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 in attuazione del vigente quadro normativo in materia di limiti retributivi e, in particolare, nel rispetto del limite di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale emolumento accessorio è fissato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:
 - ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto;
 - ai dirigenti di ruolo di livello generale per il Capo dell'Ufficio legislativo;
 - ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali per il Capo segreteria del Ministro, per il Responsabile della Segreteria tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro, per i vice Capo di gabinetto, per i vice Capo Ufficio Legislativo, per il Consigliere Diplomatico, per il capo Ufficio URI, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
4. Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale.



5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non comporta incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Art. 14

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 4, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un Vice Capo di Gabinetto o ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai fini del comma 1, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 15

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”

1. A decorrere dal 1° luglio 2024, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «quindici posizioni,» sono sostituite dalle seguenti: «sedici posizioni, di cui una presso l'Ufficio di Gabinetto,»;
 - b) la Tabella A di cui all'Allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1)



DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE AGRICOLTURA

Ruolo agricoltura	Unità
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1ª fascia	12 *
Dirigente di 2ª fascia	46 **
Totale	58
Aree	
Area Funzionari	521
Area Assistenti	395
Area Operatori	8
Totale aree	924
Totale	982

* di cui uno presso l'Ufficio di Gabinetto

**di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.

c) dopo la Tabella B il numero «2062» è sostituito dal seguente «2063».

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 180 è abrogato.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Presidenza del Consiglio dei ministri
Capo Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Dott.ssa Francesca Quadri
capodagl@governo.it

MASAF - Ufficio Legislativo - Prot. Uscita N.0138085 del 22/03/2024

Oggetto: Comunicazione esclusione AIR – schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si comunica che esso, ad avviso dello scrivente Ufficio, rientra nei casi di esclusione dell'AIR, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, n. 169.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che l'esclusione dell'AIR è applicabile ai "provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4 bis e 4 ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni", vale a dire, ai provvedimenti concernenti l'organizzazione degli Uffici dei Ministeri.

Il provvedimento in oggetto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 e comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trattandosi di regolamento di organizzazione e di riordino degli uffici del Ministero.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

cons. Federico Di Matteo

VISTO

Il Capo Dipartimento

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”

Amministrazione proponente: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente dell’Amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La finalità dell’intervento normativo consiste nel disporre un nuovo assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*, istituito presso il Ministero ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150, attualmente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 180.

La necessità di una rivisitazione dell’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione risiede nell’esigenza di modellare l’attuale struttura organizzativa alla più ampia riorganizzazione dell’amministrazione di cui al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: “Regolamento recante la organizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”; nonché alla utilità di adeguamento della disciplina alle recenti modifiche normative e, in particolare alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che all’ art. 1, comma 36 ha previsto “*Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024*”.

Obiettivo principale dell’intervento normativo è quindi quello di garantire l’efficienza delle strutture di diretta collaborazione del Ministro nell’attività di raccordo tra le priorità dell’indirizzo politico di Governo e la programmazione strategica ed operativa connessa all’azione amministrativa del Ministero, nonché nella capacità di attuazione

delle disposizioni legislative del Governo e di tutte le attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

A tal fine, nel confermare gli Uffici di diretta collaborazione come individuati nel vigente atto organizzatorio, si è provveduto ad inserire l'Ufficio del Consigliere Diplomatico e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, ed è stato aumentato il contingente massimo di unità di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione da 75 a 100 unità, esclusi i Capi degli uffici, il personale assegnato alle segreterie dei Sottosegretari, nonché il personale della struttura a supporto O.I.V.

Nell'ambito di tale contingente, sono stati elevati da 15 ad un massimo di 20 le unità di personale esterno alla pubblica amministrazione assunti con contratti a tempo determinato e da 15 a 28 il ricorso a consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Ciò nel rispetto della dotazione complessiva dei relativi capitoli di spesa e delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Tale previsione è altresì funzionale all'esercizio dei compiti del gabinetto in riferimento alle nuove competenze, altamente specialistiche, attribuite al Ministero dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116.

La nuova organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala, infine, che sono state coinvolte le principali Organizzazioni Sindacali mediante l'inoltro, in data 19 febbraio 2024, del testo dello schema di regolamento a cura dell'Ufficio relazioni sindacali.

L'intervento è coerente con il programma di Governo, inserendosi nel quadro delle procedure di riorganizzazione di tutti i Ministeri di cui al decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e completando il processo di definizione del nuovo assetto organizzativo del Ministero delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il decreto in esame è predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e provvede alla sostituzione ed alla conseguente abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180 recante *“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

Le definizioni contenute nel vigente Regolamento sono aggiornate, nel nuovo decreto, alla luce della nuova denominazione del Ministero di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

L'intervento si colloca nel quadro delle procedure di riorganizzazione di tutti i Ministeri di cui al decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

Nello specifico, con la finalità di potenziare le strutture ministeriali allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in particolare nell'attuazione del programma di Governo, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, all’ art. 1, comma 36 ha previsto che *“Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”*.

Le nuove risorse hanno reso possibile l’aumento del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione da 75 a 100 unità.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento in esame interviene per sostituire il precedente regolamento relativo all’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180 – comportandone la sua abrogazione.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo. Nello specifico, il provvedimento rispetta l’attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. Inoltre, risulta in linea con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l’attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell’ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all’esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso. Le definizioni contenute nel vigente regolamento sono state aggiornate alla luce della nuova denominazione del Ministero di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Il presente provvedimento abroga ed integralmente sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**


Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 maggio 2024

NUMERO AFFARE 00662/2024

OGGETTO:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione prot. n. 0195653 in data 2 maggio 2024, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppa Carluccio;

Premesso

1. Oggetto del parere è lo schema di regolamento, adottato con decreto del

Presidente della Repubblica, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'organizzazione: - degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Ministero), ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; - dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di seguito OIV), istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero, autorizzato dal Ministro con firma in calce alla relazione "tecnico-illustrativa", ha chiesto l'espressione del parere in oggetto.

Alla richiesta di parere sono allegati:

- il testo dello schema di decreto, "bollinato" e una tabella di confronto con il vigente d.P.C.m. 5 dicembre 2019, n. 180 recante "*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";
- la relazione "tecnico-illustrativa", la quale riproduce fedelmente sia la relazione illustrativa "bollinata" sia la relazione tecnica, verificata positivamente dal Ragioniere Generale dello Stato;
- l'analisi tecnico-normativa;
- la nota del Capo ufficio legislativo, vistata dal Capo del DAGL - nella quale si esprime l'avviso che lo schema rientri nell'ipotesi di esclusione dalla redazione dell'AIR, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 e comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trattandosi di regolamento di organizzazione e di riordino degli uffici del Ministero;
- le note del Capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Capo ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, con le quali,

d'ordine dei rispettivi Ministri, si esprime l'”intesa” del primo e il “concerto” del secondo.

2.1. In esito a richiesta informale della segreteria: - il 3 maggio 2024 è stata trasmessa la mail con la quale lo schema di decreto è stato inviato alle organizzazioni sindacali in data 19 febbraio 2024; - il 15 maggio, è stata trasmessa l'attestazione del Segretario del Consiglio dei ministri dell'avvenuto esame preliminare dello schema di decreto.

3. Lo schema di regolamento, che sostituisce integralmente ed abroga il vigente d.P.C.m. 5 dicembre 2019, n. 180, si compone di 16 articoli.

3.1. Esso disciplina: - a) gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; - b) l'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance*, introdotto dall'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Inoltre, con l'articolo 15, si modifica, incidendo solo sulla pianta organica del personale, sezione Agricoltura, il d.P.C.m. 16 ottobre 2023, n. 178, avente ad oggetto la recente riorganizzazione del Ministero.

Considerato

1. *Profili preliminari*

① Per quanto riguarda i concerti, si osserva che questi sono espressi con usuale formulazione, sostanzialmente di stile, d'ordine del Ministro, e si fa rinvio alle considerazioni espresse in via generale circa la “rilevanza (non formale) di tale significativo momento codecisionale” (pareri nn. 1229/2023 e 1353/2023), da cui dovrebbe scaturire l'eccezionalità di un concerto “secco”.

2. Quanto all'esenzione dall'AIR, il procedimento seguito risulta corretto; si rinvia alle considerazioni prospettate sul punto, da ultimo, nei pareri nn. 1229/2023 e 1240/2023.

③ Con riferimento all'avvenuta informazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 19 febbraio 2024, affermata nel preambolo, la Sezione prende atto della presenza in atti della mail attestante l'invio alle organizzazioni sindacali dello schema di decreto. In assenza di ogni altra

documentazione circa il coinvolgimento informativo, la Sezione, facendo affidamento sulla responsabile affermazione da parte dell'Amministrazione, si limita a richiamare il suddetto parere n. 1229/2023 e, da ultimo, i pareri nn. 1353, 1356 e 1358/2023, per rammentare che gli eventuali vizi della predetta "previa informazione sindacale" relativa alla "organizzazione degli uffici" integrerebbero la violazione sostanziale di una imprescindibile fase procedimentale.

2. Lo schema di decreto, profili generali.

1. L'Amministrazione ha ricondotto la necessità della rivisitazione dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione – che si colloca nel quadro delle procedure di riorganizzazione di tutti i Ministeri di cui al decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2022 - all'esigenza di adeguarla all'ampia riorganizzazione del Ministero effettuata con il d.P.C.m. 16 ottobre 2023, n. 178 (rispetto al quale questa Sezione ha espresso il parere n. 1241/2023), tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute.

1.1. Le sopravvenienze normative concernono:

- l'incremento di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero (articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
- l'individuazione, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto, di un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio (articolo 8, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.

1.2. L'obiettivo perseguito dall'Amministrazione con l'intervento normativo è quello di garantire l'efficienza delle strutture di diretta collaborazione del Ministro

nell'attività di raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico di Governo e la programmazione strategica ed operativa connessa all'azione amministrativa del Ministero.

2. In generale è mutata la sistematica del d.P.C.m. n. 180 del 2019. Infatti, l'attuale schema disciplina ciascun ufficio di diretta collaborazione con un articolo autonomo, con l'eccezione del segretario particolare del Ministro, titolare di ufficio con funzioni autonome e componente dell'ufficio di segreteria del Ministro. Per tutti gli uffici si individuano le funzioni, i responsabili e le relative funzioni, gli eventuali vice e i requisiti per la nomina, spesso implementando i requisiti e individuando le funzioni in modo più dettagliato; si disciplinano, inoltre, i profili retributivi. Il tutto, innovando la precedente disciplina sulla base dell'implementazione delle risorse economiche e tenendo conto dei modelli di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione adottati recentemente da altre amministrazioni. Di seguito, in sintesi, si darà conto delle principali novità.

3. E' stato istituito (articolo 2, comma 4) un nuovo ufficio di diretta collaborazione, individuando l'Ufficio del Consigliere Diplomatico (articolo 8), laddove nel regolamento vigente era solo possibile che un consigliere diplomatico e un suo vice potessero far parte dell'ufficio di gabinetto (articolo 5, comma 1, u.p.).

4. Le segreterie dei sottosegretari di Stato sono state più chiaramente ricomprese nell'elenco degli uffici di diretta collaborazione; infatti: a) da un lato lo schema di decreto (articolo 2, comma 4, lett. h) e articolo 10) riprende la disciplina vigente (articolo 2, comma 4 e articolo 8), anche per il profilo del personale che si aggiunge al contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione; b) dall'altro, sul modello seguito da altre amministrazioni, si innova la nomina dei Capi delle segreterie, attribuendola al Ministro, su proposta dei Sottosegretari interessati, mentre prima era accordata ai Sottosegretari.

5. Si è esplicitamente disposto (articolo 2, comma 5) che "I Capi degli Uffici [...], ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma

restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.”.

6. La disciplina del personale degli uffici (articolo 12) riprende nella gran parte quella vigente (articolo 5) e, in collegamento con l'implemento delle risorse economiche, ne aumenta le unità destinate.

Infatti:

- il contingente complessivo del personale è aumentato da 75 a 100, al quale si aggiunge quello previsto per le Segreterie dei sottosegretari e per l'OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici, mentre si specifica che rientrano nel contingente le posizioni dei vice capi del gabinetto e del legislativo, eventualmente nominati;
- è aumentato da 15 a 20 il limite massimo previsto per il personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato;
- è aumentato da 15 a 28 il limite massimo per la nomina di esperti e consulenti con contratti di collaborazione.

Inoltre, sulla scia del modello seguito nei regolamenti di altre amministrazioni, si prevede la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di 5 consiglieri a titolo gratuito, oltre che la decadenza automatica di tutte le assegnazioni e di tutti gli incarichi entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro, in mancanza di conferma.

7. Lo schema di decreto nel disciplinare l'ufficio di gabinetto e l'ufficio legislativo (articoli 3 e 5) riprende sostanzialmente le disposizioni vigenti (rispettivamente, parte dell'articolo 2, comma 6, dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 6, comma 1; parte dell'articolo 2, comma 6, dell'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 6, comma 2). Introduce anche previsioni nuove, da valutarsi positivamente sulla scorta di modelli organizzativi seguiti da altri ministeri.

7.1. Con riferimento all'ufficio di gabinetto, si attribuisce al Capo il potere di organizzare gli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali, laddove prima

l'organizzazione era attribuita al Ministro su proposta del Capo di gabinetto.

7.2. Con riferimento ad entrambi gli uffici:

- si integrano i requisiti di professionalità dei capi, assicurando l'elevato grado di professionalità richiesto dalla legge;
- si innova profondamente la disciplina dei possibili vice capi; infatti, prima era prevista solo la possibilità di nomina di uno o più vice attribuita allo stesso capo ufficio; mentre, nello schema in esame, la possibile nomina è attribuita al Ministro, su proposta del Capo dell'ufficio e si prevede un numero massimo di due vice, individuando specifici requisiti professionali.

8. In attuazione del d.l. n. 19 del 2024, cit., si prevede (articolo 3, comma 7 e articolo 15) un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto, con conseguente rideterminazione della Tabella A, sezione Agricoltura, del d.P.C.m. n. 178 del 2023.

9. Anche nella disciplina dell'OIV e della struttura di supporto (articolo 11), si riproduce sostanzialmente quella del 2019 (articolo 4) e si introducono alcune novità.

9.1. In conformità alla previsione di legge, si effettua una scelta secca in favore della natura monocratica dell'organo, mentre prima si prevedeva la composizione collegiale e la possibilità di cambiarla in monocratica. In collegamento, è rimodulato il trattamento economico del titolare dell'organo monocratico, individuandolo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Mentre prima, per il solo presidente dell'organo collegiale, si richiamava il trattamento economico dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali, e si dimezzava lo stesso per gli altri componenti dell'organo collegiale.

9.2. Quanto alla struttura di supporto dell'OIV, come nella disposizione vigente, è

composta di cinque unità, compreso il responsabile, e, innovando, si segue il modello dei regolamenti di altre amministrazioni, prevedendo che le unità sono aggiuntive rispetto al contingente complessivo (100) del personale preposto agli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, per il responsabile della struttura di supporto, si richiama il trattamento economico dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e, innovando, per il restante personale si prevede espressamente l'applicazione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 13, comma 5.

10. La disposizione che disciplina il trattamento economico (articolo 13), riprende nei tratti essenziali la disciplina del regolamento vigente (articolo 7). Nel contesto delle nuove disponibilità di spesa, si inseriscono due incrementi di retribuzione:

- la previsione che il trattamento economico fondamentale per il Capo di gabinetto non può essere superiore a quello spettante ai capi dipartimento (comma 1, lett. a), laddove prima non poteva essere superiore a quello spettante ai dirigenti generali;
- la previsione che l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti non generali non può essere superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione (comma 4), laddove prima non poteva essere superiore al cinquanta per cento della stessa.

10.1. Con riferimento ai responsabili e agli altri componenti degli uffici che siano dipendenti pubblici, si rileva favorevolmente che nello schema di decreto (comma 2) si è provveduto ad un arricchimento della disciplina dell'emolumento accessorio rispetto a quella vigente (cfr. articolo 7, comma 3), sia richiamando espressamente la normativa in tema di limiti retributivi, sia individuando misure massime differenziate in ragione dei diversi livelli di responsabilità.

10.2. Quanto al trattamento economico per il Capo ufficio stampa, resta invariata nell'articolo in esame (articolo 13, comma 1, lett. d), la previsione del regolamento vigente (articolo 7, comma 2), con rinvio al contratto collettivo nazionale dei

giornalisti e alla qualifica di redattore capo, secondo il modello seguito nei regolamenti di altre amministrazioni.

11. Infine, la Sezione prende atto che la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione è stata effettuata nel rispetto della dotazione complessiva dei relativi capitoli di spesa e delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, come risulta dalla relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale, dove si precisa che *“Dal punto di vista finanziario l’intera organizzazione viene eseguita con le risorse appostate a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Bilancio dello Stato – tabella 13 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in particolare relative al CdR 1 – Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 32.2 – Indirizzo politico, azioni 2 – Indirizzo politico-amministrativo e 3 – Valutazione e controllo strategico.”*.

3. L’Articolato

Si premette che non si procederà a scrutinare tutti gli articoli dello schema, ma solo quelli in cui si formulano delle osservazioni, dovendosi intendere che non vi sono osservazioni in ordine agli articoli non esaminati.

Articolo 2 (Uffici di diretta collaborazione del Ministro)

1. L’articolo riprende sostanzialmente parte dell’articolo 2 vigente, aggiungendo, come si è detto, l’Ufficio del Consigliere diplomatico e ribadendo la previsione vigente (articolo 9, comma 2) che tutti gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità, insieme con l’OIV, come risulta dal successivo articolo 11, comma 8 dello schema.

2. Rileva la Sezione che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non attengono all’organizzazione degli uffici, trovando il proprio fondamento in altre disposizioni normative. Pertanto, stante la superfluità rispetto al contesto, sarebbe opportuna la soppressione delle stesse.

3. Quanto all’elencazione degli uffici contenuta nel comma 4, rispetto alla lett. b) si

NO

osserva, sulla base del modello seguito da altre amministrazioni (parere n. 1358/2023), che sarebbe opportuno aggiungere “e il Segretario particolare”, posto che esso è individuato con funzioni autonome (cfr. articolo 4, comma 3) ed è unitariamente disciplinato insieme ai capi degli uffici di diretta collaborazione dallo stesso articolo 2, comma 5.

4. Il comma 6 dell'articolo in esame prevede che “Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.”.

4.1. Nel regolamento vigente (articolo 2, comma 5), si prevede che i Sottosegretari per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, si avvalgono anche “dell'Ufficio del Consigliere diplomatico”; anche se, come si è detto (cfr. §2, punto 3), era solo possibile che un consigliere diplomatico e un suo vice potessero far parte dell'ufficio di gabinetto (articolo 5, comma 1, u.p.).

4.2. In ragione del carattere delegato degli incarichi istituzionali svolti dai Sottosegretari, la Sezione ritiene opportuno sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di prevedere l'avvalimento anche dell'Ufficio del Consigliere diplomatico e dell'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale.

Articolo 3 (Ufficio di Gabinetto)

1. Il comma 7 della disposizione in esame, in attuazione del sopravvenuto articolo 8, comma 8, del d.l. n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 56 del 2024, a partire dal 1° luglio 2024, ha allocato nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto un direttore generale che svolge le funzioni previste dalla stessa legge, la quale ha a tal fine implementato la dotazione organica dei dirigenti di livello generale, cui lo schema di decreto in esame ha provveduto modificando l'articolo 7 del d.P.C.m. n. 178 del 2023. Rispetto alla previsione legislativa, si aggiunge solamente che l'incarico non concorre a determinare il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, rilevante nel caso di nomina di esterni.

2. Secondo la previsione legislativa, il direttore generale svolge compiti di studio e

di analisi, in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio (comma 8). Il direttore si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali di volta in volta coinvolte dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché, utilizzando risorse destinate al Ministero, di esperti a tempo indeterminato nei limiti delle assunzioni di personale non dirigenziale, oppure di esperti individuati mediante convenzioni con università e istituti di formazione (comma 9).

✂ (2.1) La Sezione, pur dando atto che si è in presenza di un ufficio allocato presso l'Ufficio di Gabinetto disciplinato interamente dalla legge – dall'istituzione di una direzione generale alla missione perseguita, dalla provvista di personale alle risorse finanziarie - non può non rilevare che la disposizione attuativa ha omesso ogni raccordo tra il direttore generale preposto all'ufficio e il Capo del gabinetto. Un raccordo che, invece, appare necessario. Infatti, da un lato, il Capo di gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e assicura il raccordo, nel rispetto del principio di distinzione, tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero; dall'altro, il direttore generale in argomento, nel supportare con studi e analisi l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, entra necessariamente in relazione con le funzioni delle articolazioni ministeriali, anche a prescindere dall'avvalimento del loro personale. Con la conseguenza, che le proprie determinazioni non potrebbero prescindere dalla preventiva interlocuzione con colui che, quale Capo di gabinetto, è istituzionalmente preposto al raccordo tra indirizzo politico e attività amministrativa. *il direttore sottopone al capo*

Articolo 5 (Ufficio legislativo) .

1. Con riferimento alla attività di consulenza giuridica e legislativa svolta

dall'ufficio legislativo, rispetto alla disciplina vigente (articolo 3, comma 3, alla fine dell'ultimo periodo), si registra una previsione più restrittiva.

Infatti, nella disposizione vigente si prevede che l'attività di supporto, nell'individuazione della corretta interpretazione delle disposizioni di legge, sia svolta oltre che per il Ministro e i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del ministero. Mentre, nell'articolo in esame (comma 2, lett. g), si stabilisce che l'ufficio legislativo "svolge attività di consulenza giuridica e legislativa per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, coadiuva le strutture dipartimentali."

2. La Sezione, in primo luogo, registra che nelle relazioni non si rinviene alcuna argomentazione esplicita della soppressione della consulenza in favore dei Sottosegretari e invita l'Amministrazione a rivalutare la scelta effettuata. OK

2.1. Inoltre, per i soggetti diversi dal Ministro e dai Sottosegretari, pur condividendo la delimitazione della collaborazione dell'ufficio legislativo alle questioni di particolare rilevanza, si rileva – anche sulla base del modello seguito da altre amministrazioni – che sarebbe opportuno prevederne l'estensione agli altri uffici di diretta collaborazione, nonché alle direzioni generali e non solo ai dipartimenti. OK

Articolo 6 (Segreteria tecnica del Ministro)

1. L'articolo in esame, nel riprendere la formulazione del regolamento vigente (articolo 3, comma 4 e articolo 6, comma 3), introduce una elencazione delle possibili attività di supporto, sul modello già seguito da altre amministrazioni (comma 2) e modifica i criteri per la scelta del capo dell'ufficio.

2. Rileva la Sezione che per il capo dell'ufficio la scelta risulta incentrata solo su "competenze adeguate alle funzioni da svolgere".

Come già osservato dalla Sezione (pareri n. 1358/2023 e n. 132/2024), l'articolo 7, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 300 del 1999, non si accontenta, per l'incarico di Capo degli uffici, di una dote di professionalità semplicemente "adeguata", prescrivendo che la stessa debba essere più impegnativamente "elevata", nella

OK

evidente considerazione della particolare delicatezza dei compiti rimessi ai capi degli uffici di vertice. Pertanto, si invita l'Amministrazione ad effettuare una riformulazione in modo che risulti chiara la necessità della elevata professionalità. *OK*

Articolo 7 (Ufficio stampa)

1. L'articolo in esame riprende le previsioni della regolamentazione vigente (articolo 3, comma 5 e articolo 6, comma 4) anche per la possibilità di nomina di un portavoce e, innovando, si adegua al disposto dell'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, prevedendo l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti del Capo dell'ufficio e del personale addetto. Inoltre, per i requisiti del Capo dell'ufficio, richiama correttamente il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

2. Con riferimento alla possibile nomina di un portavoce, sulla base di quanto risulta dalla relazione tecnica e considerando anche il modello seguito dai regolamenti di altre amministrazioni, l'articolo andrebbe integrato prevedendo che "le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell'ufficio stampa"; fermo restando, per il trattamento economico, quanto osservato nell'esame dell'articolo 13. *OK*

Articolo 8 (*Ufficio del Consigliere diplomatico*)

1. Come si è detto (§ 2, punto 3), l'ufficio del consigliere diplomatico è stato introdotto con lo schema di decreto in esame.

La disposizione in argomento (comma 2) prevede che il Ministro nomina il consigliere diplomatico scegliendolo "*tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.*"

In conformità a quanto osservato da questa Sezione con riferimento ad altra amministrazione (cfr. parere 1358/2023), si rileva che sarebbe opportuno prevedere

OK l'intesa con il Ministero degli affari esteri, in nome della proficua collaborazione tra amministrazioni; osservazione che è stata recepita nel d.P.C.m. n. 173 del 2023, articolo 8.

Articolo 9 (Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale)

1. La disposizione riprende la disciplina del regolamento vigente (articolo 3, comma 6 e articolo 6, comma 5), la quale aveva istituito il nuovo ufficio per tener conto della avvenuta soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura.

2. L'Ufficio cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali, collegate alle attività del Ministero, e cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Inoltre, svolge funzioni di supporto per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio stampa, e cura tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

Infine, come per il Capo della segreteria del Ministro e per il Segretario particolare, il Capo dell'Ufficio è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo.

3. Rileva la Sezione che, mentre è prevista la collaborazione con l'Ufficio Stampa, è del tutto assente ogni coordinamento con le funzioni dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, disciplinato dall'articolo 8 dello schema.

4. Soprattutto, l'attribuzione all'Ufficio della cura dei rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali, senza alcuna ulteriore specificazione, appare del tutto insufficiente rispetto alla necessità di una puntuale perimetrazione delle "competenze di supporto" rimesse, in via esclusiva, agli "uffici di diretta collaborazione" (cfr. articolo 17, comma 4-*bis* lettera a) l. n. 400 del 1988), con puntuale indicazione delle modalità di "raccordo" tra amministrazione e "direzione politica" e delle modalità di "collegamento delle attività degli uffici" (cfr. articolo 2, comma 1 lettera c) d.lgs. n. 165 del 2001). Tanto più che, nell'ambito del "Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale", la "Direzione

*senza
Direzioni*

generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea", cura le relazioni internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale e la "Direzione generale dell'economia montana e delle foreste" rappresenta e tutela interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale (cfr. articolo 2, comma 4, lett. a) e c), del d.P.C.m. n. 178 del 2023). Senza tralasciare le competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'Ispettorato le quali, nell'ambito delle tematiche di competenza, hanno rapporti con organismi di controllo anche internazionali (cfr. articolo 4, comma 1, lett. g) del richiamato d.P.C.m. del 2023.

5. In conclusione, si ritiene necessario che l'Amministrazione provveda ad integrare l'articolo in esame sopperendo alle lacune suddette.

Articolo 13 (Trattamento economico)

1. La disposizione in esame (come il vigente articolo 7) non disciplina il trattamento economico del portavoce, eventualmente nominato.

1.2. La legge (articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, comma 2) prevede l'attribuzione di una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

1.3. Si segnala che, nei regolamenti di altre amministrazioni – previa puntuale verifica circa la sussistenza della necessaria copertura finanziaria –, è stato esteso al portavoce il trattamento economico del Capo dell'ufficio e si è precisato che il trattamento del Capo ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo qualora svolga anche le funzioni di portavoce.

2. Quanto al trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione (comma 3, analogo all'articolo 7, comma 5, secondo periodo del regolamento vigente), la disposizione prevede solo che "è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione [...]".

2.1. Risulta evidente l'assoluta indeterminatezza della disposizione e nessun ausilio offre la relazione che parafrasa il testo normativo.

2.2. In generale è necessario che l'Amministrazione individui la retribuzione spettante, utilizzando il metodo seguito ordinariamente, anche nello stesso schema di decreto, di individuare un parametro preciso il cui valore massimo non sia superabile (parere n. 1358 del 2023). Anche con riguardo a tale profilo si segnala che, nei regolamenti di altre amministrazioni, sempre previa verifica circa la sussistenza della necessaria copertura finanziaria: - è stato fatto rinvio al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministero per l'area dei funzionari; - mentre per il personale con contratti di collaborazione è stato individuato un limite massimo.

✗ 3. *I profili di tecnica redazionale volti anche alla semplificazione delle disposizioni*

Preambolo

Sesto Visto, dopo il titolo del decreto legislativo, aggiungere “, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis.”

Preambolo (ultimo Visto dei richiami normativi) e articolo 3 (Ufficio di Gabinetto), comma 7

Integrare il richiamo al d.l. n. 19 del 2024, inserendo subito dopo “convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56”.

Sostituire “comma 8”, con “commi 8, 9 e 10”.

Articolo 4 (Segreteria del Ministro), comma 4, ultimo inciso; Articolo 6 (Segreteria tecnica del Ministro), comma 3, ultimo inciso; Articolo 9 (Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale), comma 3, ultimo inciso

Sarebbe opportuno espungere “, per la durata massima del relativo mandato governativo.” Si tratta di una ripetizione di quanto previsto in generale per tutti i capi degli uffici, dall'articolo 2, comma 5 dello schema; invece, correttamente, la previsione è ripresa in altri articoli in riferimento ai vice capi.

Articolo 5 (Ufficio legislativo)

Comma 1

Portato
+
Bisognava
+
Può essere

Sostituire “delle strutture” con “degli uffici”; dopo “l’elaborazione” aggiungere “normativa”;

Comma 2, lett. d), sostituire “ed in relazione alla” con “e della”;

Comma 2, lett. e), dopo “unificata”, sostituire “e” con il segno di interpunzione della virgola.

Articolo 6 (Segreteria tecnica del Ministro)

Comma 2, espungere “sia” e sostituire “, nonché” con “e”.

Articolo 9 (Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale)

Per adeguare all’articolo 2, sostituire “per la stampa e la comunicazione” con “stampa”.

Articolo 11 (Organismo indipendente di valutazione della performance)

Sarebbe opportuna una diversa collocazione sistematica, prima dell’articolo 14.

Rubrica: aggiungere “e struttura di supporto”.

Comma 1, espungere “del citato decreto legislativo”.

Comma 2, espungere “all’uopo”.

Comma 3, espungere “dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in coerenza con la definizione di cui all’articolo 1.

Comma 7, sostituire “di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche” con “di cui al comma 5”.

Articolo 13 (Trattamento economico)

Comma 1 lett. c) e comma 2, sostituire “URI” con “Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale”.

Comma 2, primo periodo, dopo n. 201, aggiungere “, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Comma 5, penultimo rigo, dopo “decreto”, sostituire “dall’autorità di” con “del Ministro”; dopo “finanze” aggiungere “ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto Legislativo n. 165 del 2001”.

Articolo 14 (Modalità della gestione)

Comma 2, espungere l'*incipit* "Ai fini del comma 1," apparendo superfluo.

P.Q.M.

nei sensi delle formulate considerazioni è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Giuseppa Carluccio

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia

Da: Segreteria Ufficio Legislativo <segreteria.ufficiolegislativo@masaf.gov.it>
Inviato: giovedì 27 giugno 2024 12:06
A: Dagl Servizio Documentazione
Cc: Basile Raffaella; Ricolli Noemi
Oggetto: Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
Allegati: DM Diretta Collaborazione.Definitivo_16.02.24_CLEANULTIMO.docx
Priorità: Alta

Non si ricevono spesso messaggi di posta elettronica da segreteria.ufficiolegislativo@masaf.gov.it. [Informazioni sul perché è importante](#)

Gentilissimi,
facendo seguito alla richiesta pervenuta per le vie brevi, con riferimento allo schema di D.P.R. recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", ad integrazione della documentazione trasmessa con nota prot. 0260287 dell' 11 giugno u.s., si trasmette l'e-mail con la quale è stata resa l'informativa alle organizzazioni sindacali.
Cordialmente,



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Segreteria Ufficio Legislativo
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
Tel. + 39 06 4665 3066/3068

Da: AGRET 3 - Relazioni Sindacali <agret3.relazioniindacali@masaf.gov.it>
Inviato: lunedì 19 febbraio 2024 15:12
A: AGRET 3 - Relazioni Sindacali <agret3.relazioniindacali@masaf.gov.it>; Cgil Cisl e Uil <CGIL-CISL-UIL@masaf.gov.it>; Uil PA <uilpa@masaf.gov.it>; fp.roma.rieti@cisl.it; Sciarrini Marco <m.sciarrini@masaf.gov.it>; Benvenuti Massimo <m.benvenuti@masaf.gov.it>; Fois Mario <m.fois@masaf.gov.it>; Pirrello Antonio Giorgio <a.pirrello@masaf.gov.it>; Ruggiero Giulio <g.ruggiero@masaf.gov.it>; ottavi@fpccgil.it; Cicoria Savino <s.cicoria@masaf.gov.it>; Madotto Lauretta <l.madotto@masaf.gov.it>; Librandi Immacolata <i.librandi@masaf.gov.it>; Gregolo Gabriele <g.gregolo@masaf.gov.it>; Recinelli Patrizia <p.recinelli@masaf.gov.it>; Isolati Gina <g.isolati@masaf.gov.it>; roma@uilpa.it; federico.trastulli@uilpa.it; maurizionarcisi@libero.it; cristian.spera <cristian.spera@uilpa.it>; D'Aristotile Maurizio <m.daristotile@masaf.gov.it>; uilpadirigentiministeri@yahoo.it; USB Pubblico Impiego mpaaf <usbpi@masaf.gov.it>; Rendina Clelia <c.rendina@masaf.gov.it>; Iodice Maria Rosaria <mr.iodice@masaf.gov.it>; Cardaci Paola <p.cardaci@masaf.gov.it>; Fanara Debora <d.fanara@masaf.gov.it>; Donadio Giuseppina <g.donadio@masaf.gov.it>; a.chiodo@usb.it; f.morabito@usb.it; Gubinelli Enzo <e.gubinelli@masaf.gov.it>; Confintesa FP MASAF <confintesafp-mipaaf@masaf.gov.it>; Di Lascio Flavio <f.dilascio@masaf.gov.it>; Grillo Spina Fabio <f.grillospina@masaf.gov.it>;

D'Arrigo Alessandra <a.darrigo@masaf.gov.it>; De Falco Carlo <c.defalco@masaf.gov.it>; Corsi Anna Maria <a.corsi@masaf.gov.it>; Fedrizzi Mirko <m.fedrizzi@masaf.gov.it>; Cosentino Nicola <n.cosentino@masaf.gov.it>; Sacco Francesco <f.sacco@masaf.gov.it>; Cilmi Salvatore <s.cilmi@masaf.gov.it>; Graziano Daniele <d.graziano@masaf.gov.it>; Privitera Vincenzo <v.privitera@masaf.gov.it>; Leo Domenico <d.leo@masaf.gov.it>; Zucaro Nicola Massimiliano <n.zucaro@masaf.gov.it>; Timmoneri Felicia <f.timmoneri@masaf.gov.it>; Sansone Calogero <c.sansone@masaf.gov.it>; Mevoli Cesare <c.mevoli@masaf.gov.it>; Rizzitano Antony <a.rizzitano@masaf.gov.it>; 'ivano.marcedone@inps.it' <ivano.marcedone@inps.it>; Anmi-femepa@tiscali.it; dirstat-fialp-uns@confedir.it; dirstat@dirstat.it; dirstat-fialp-uns@flp.it; gm.giovannetti@gmail.com; pietropaoloboiano@gmail.com; sindacato.fpm@alice.it; segreteria@assomedsivemp.it; cse@cse.cc; Burgio Onofria <o.burgio@masaf.gov.it>; roberto.cefalo@flp.it; antonino.nasone@flp.it; FLP-FP <FLP-FP@masaf.gov.it>; unadis@unadis.it; stefano.dileo@fpcida.it; segreteria@cidafunzioncentrali.it; mariagrazia.diiasi@fpcida.it; Confsal UNSA <confsal-uns@masaf.gov.it>; carlo_mingoia@yahoo.it; a.barsantini@inail.it; postaperfranco1952@gmail.com

Cc: Lupo Marco <marco.lupo@masaf.gov.it>; Assenza Felice <f.assenza@masaf.gov.it>; Pruneddu Salvatore <s.pruneddu@masaf.gov.it>; Tomasello Roberto <R.Tomasello@masaf.gov.it>; Roccaldo Anna Rita <annarita.roccaldo@masaf.gov.it>; Bianchini Simona <s.bianchini@masaf.gov.it>; Di Bona Valentina <valentina.dibona@masaf.gov.it>; Pacifici Francesca <f.pacifici@masaf.gov.it>; Capogabinetto Segreteria <capogabinetto.segr@masaf.gov.it>; Borriello Raffaele <raffaele.borriello@masaf.gov.it>

Oggetto: Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

Per doverosa informazione si invia quanto in allegato

Cordiali saluti

Ex Ufficio AGRET 3 Relazioni sindacali